CONTRATTO	
tra	
il MINISTERO DELLA CULTURA - VITTORIANO E PALAZZO	
VENEZIA in seguito, anche perbrevità, "L'Istituto", con sede in Roma,	
Piazza San Marco, n. 49, codice fiscale 96477020588, per il quale	
intervienela dott.ssa Edith Gabrielli, nata a Roma il 27.02.1970, nella	
sua qualità di Direttrice, domiciliata per la carica pressola sede	
ministeriale, da un lato,	
е	
la Soc. ALES - ARTE LAVORO E SERVIZIS.p.A. in seguito	
denominata anche per brevità "Ales", con sede in Roma, Via	
Nazionale n. 243, capitale sociale Euro 13.616.000,00, interamente	
versato, Partita I.V.A. 05656701009, numero di iscrizione nel Registro	
delle Imprese di Roma RM62576/1999, società soggetta al controllo e	
coordinamento del Ministero della Cultura, in persona del dott. Mario	
De Simoni, nato a Roma il 22.08.1955, in qualità di Presidente e	
Amministratore Delegato, domiciliato per la carica presso la sede	
della medesima "Ales";	
VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni,	
recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";	
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,	
recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze	
delle amministrazioni pubbliche";	
 VISTOil d.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recante il "Nuovo	

regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività	
Culturali e del Turismo, degli Uffici della diretta collaborazione del	
Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della	
performance", a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge	
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23	
giugno 2014, n. 89 (pubblicato sulla GURI n.274 del 25.11.2014);	
VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del	
Turismo del 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e	
funzionamento dei musei statali";	
VISTO il D.L. 12 luglio 2018 n. 86, convertito, con modificazioni dalla	
legge 9 agosto 2018, n. 97, recante "Disposizioni urgenti in materia di	
riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali	
e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e	
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia	
di famiglia e disabilità", e, in particolare, l'articolo 1, nonché l'articolo	
4-bis;	
VISTO il D.L. n. 104 del 21 settembre 2019 recante "Disposizioni	
urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei	
Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole	
alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli	
affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e	
dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,	
nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei	
ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle	

Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni	
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" pubblicato in	
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.222 del 21 settembre 2019,	
convertito in legge, con modificazioni, dalla L.18 novembre 2019, n.	
132;	
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2	
dicembre 2019 n.169 recante "Regolamento di organizzazione del	
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di	
diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di	
valutazione della performance", registrato dalla Corte dei Conti il 10	
gennaio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-serie generale n. 16	
del 21 gennaio 2020, inparticolare l'art. 33 con il quale è stato istituito	
il Vittoriano e Palazzo Venezia quale ufficio di livello	
dirigenzialegenerale del Ministero della Cultura, dotato di autonomia	
speciale, ovvero autonomia scientifica, finanziaria,organizzativa e	
contabile;	
VISTO il D.P.C.M. 2 novembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in	
data 1° febbraio 2021 al n. 174, che attribuisce alla dott.ssa Edith	
Gabrielli l'incarico di Direttrice del Vittoriano e Palazzo Venezia;	
VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22	
aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino	
delle attribuzioni dei Ministeri" il quale, all'art. 6, comma 1, prevede la	
ridenominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il	
turismo come "Ministero della cultura";	

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno	
2021, n. 123 recante "Regolamento concernente modifiche al	
regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici	
di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di	
valutazione della performance";	
VISTO l'art. 26 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante	
"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la	
competitività nonché in materia di processo civile", il quale prevede	
che, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale	
impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria	
precedentemente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A.	
medesima è stata trasferita al Ministero;	
VISTO lo Statuto di Ales, ed in particolare l'articolo 3 che prevede, tra	
l'altro, che la Società Ales "svolge, prevalentemente per il MiBACT e	
secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dallo stesso,	
l'esercizio di attività e la realizzazione di iniziative volte alla gestione,	
valorizzazione e tutela dei beni culturali in ambito nazionale ed	
internazionale () a titolo indicativo e non esaustivo, e sempre nel	
perseguimento delle finalità istituzionali del MiBACT, le seguenti	
attività: () servizi generali amministrativi, di informatizzazione	
gestionale, di assistenza e sviluppo informatico etc. e servizi tecnici di	
supporto alle attività del MiBACT e sue strutture periferiche, richiesti o	
contemplati da convenzioni o da specifiche direttive del MiBACT";	
CONSIDERATO che il Ministero della Cultura, giusta previsione	
	1

contenuta nello Statuto di Ales all'art. 19, esercita, nei confronti della	
stessa Ales "un'attività di controllo analogo a quello esercitato sui	
propri servizi direttamente svolti";	
VISTOl'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e	
del Consiglio del 26 febbraio 2014 e l'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs.	
18 aprile 2016, n.50, concernenti i requisiti per la sussistenza della	
"relazione in house";	
VISTO l'art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che prevede la	
possibilità di effettuare affidamenti diretti alle società in house per le	
Amministrazioni aggiudicatrici e gli Enti aggiudicatori iscritti nell'elenco	
costituito presso l'ANAC ai sensi del medesimo comma, previa	
verifica della sussistenza dei requisiti richiesti secondo le modalità e i	
criteri che l'Autorità definisce con proprio atto;	
VISTE le Linee guida n. 7 del 7 marzo 2017, disciplinanti il	
procedimento per l'iscrizione nel predetto elenco, il cui punto 9.2	
prevede che "a partire da 90 (novanta) giorni dopo l'entrata in vigore	
delle linee guida i soggetti di cui al punto 3 possono presentare	
all'Autorità la domanda di iscrizione nell'Elenco e a far data da tale	
momento la presentazione della domanda di iscrizione costituirà	
presupposto legittimante l'affidamento in house", mentre il punto 5.3	
specifica che "la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni	
aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria	
responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house,	
così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti	

pubblici;	
CONSIDERATO che Ales S.p.A., in ragione della citata normativa e	
previsione statutaria, è configurata come società strumentale, in	
house, del Ministero della Cultura;	
CONSIDERATO che il Ministero ha provveduto a richiedere all'ANAC	
l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti	
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di	
proprie società in house, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 18 aprile	
2016, n. 50 e s.m.i.;	
VISTA la domandan. 679, effettuata dal Ministero mediante	
l'applicativo reso disponibile sul portale dell'ANAC, per l'iscrizione nel	
suddetto Elenco, prot. ANAC 28984 del 03.04.2018;	
VISTO l'atto di indirizzo nei confronti della Ales S.p.A. di cui al decreto	
del Direttore generale per il Bilancio del 24 gennaio 2017,	
concernente i "Parametri di congruità economica dei servizi svolti	
presso il MiBACT";	
VISTA l'iscrizione del Ministero, nell'elenco tenuto dall'ANAC delle	
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano	
mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house,	
avvenuta in data 14 novembre 2019;	
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 930 lettera b,	
ai sensi del quale "non si applica il comma 2 dell'articolo 192 del	
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile	
2016, n. 50";	

CONSIDERATO che i servizi richiesti alla società Ales S.p.A.	
comprendono attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile;	
VISTO il Decreto Legge 1° marzo 2021, n.22 recante "Disposizioni	
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"(GU n.51	
del 1° marzo 2021);	
CONSIDERATA la gravissima carenza di personale interno del	
Vittoriano e Palazzo Venezia e in particolare di personale per la	
Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte;	
VISTO il contratto rep. 53 del 20 luglio 2021, di affidamento di servizi	
in regime di "in house providing" tra la Direzione generale Musei e la	
Ales S.p.A. avente ad oggetto "Servizi di supporto finalizzati alla	
realizzazione di progetti per il rafforzamento della capacità	
amministrativa degli Istituti e per il miglioramento della fruizione dei	
beni, a favore degli Istituti centrali dotati di autonomia speciale, di	
livello dirigenziale generale – all. c)" con durata fino al 16 marzo 2022	
e le cui prestazioni eseguite sono state valutate positivamente dalla	
Committenza;	
VISTA la nota a firma del Direttore generale Musei recante il prot.	
16452 del 15 ottobre 2021 con la quale viene comunicato lo	
stanziamento, a tutt'oggi non accreditato, a favore del Vittoriano e	
Palazzo Venezia quale Istituto autonomo della somma di €	
430.000,00 al fine di poter stipulare un contratto con la Ales S.p.A. per	
lo svolgimento dei servizi in argomento allo scadere del contratto della	
Direzione generale Musei di cui in premessa in data 16 marzo 2022 e	

sino al 31 dicembre 2022;	
VISTA la nota recante il prot. n. 578 del 26 ottobre 2021con la quale	
la Direttricedel Vittoriano e Palazzo Veneziaha richiesto alla Direzione	
generale Organizzazione un interpello per verificare la disponibilità	
all'interno del Ministero della Cultura delle professionalità carenti	
rispetto alla ripartizione delle dotazioni organiche, in ragione di n.	
9unità con profilo assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza;	
VISTA la circolare n. 342 del 25 novembre 2021 della Direzione	
generale Organizzazione – Servizio II, con la quale è stato pubblicato	
l'interpello finalizzato all'individuazione di n. 9 unità di personale	
appartenenti ai ruoli del MiCcon profili professionali individuati in	
dettaglio nella richiamata nota prot. 578 del 26 ottobre 2021;	
VISTOl'esitonegativo dell'interpello indetto di cui in premessa,	
comunicato con la nota prot.n. 37916 del 6 dicembre 2021del Servizio	
II della Direzione generale Organizzazione;	
VALUTATAla necessità peril Vittoriano e Palazzo Veneziadi	
continuare a disporre dei servizi erogati da Alesper il miglioramento	
della fruizione nelle biblioteche a favore del Vittoriano e Palazzo	
Venezia – Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte per il periodo dal	
17 marzo 2022 al 31 dicembre 2022;	
VISTA la richiesta preliminare di offerta a firma della Direttricedel	
Vittoriano e Palazzo Venezia alla Ales,recante il prot. 584del28	
ottobre 2021di richiesta d'offerta per un progetto finalizzato al	
miglioramento della fruizione nelle biblioteche a favore del Vittoriano e	

Palazzo Venezia – Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte per il	
periodo dal 17 marzo 2022 al 31 dicembre 2022 che preveda servizi	
di distribuzione del materiale librario, di conservazione e,	
all'occorrenza di apertura e chiusura della Biblioteca, per un totale di	
9 unità e n. 4 postazioni;	
VISTA la nota di risposta di Ales, prot. n. 8620 dell'8 novembre 2021,	
contenente la quantificazione dell'offerta per i servizi richiesti per un	
corrispettivo di Euro 333.631,07 più IVA di legge, corredata	
dall'attestazione della propria capacità tecnica, organizzativa e	
professionale, con particolare riferimento alla pregressa esperienza	
nei servizi richiesti, così come richiamato dall'art. 2 dell'Atto di	
indirizzo di cui al decreto del Direttore generale per il Bilancio del 24	
gennaio 2017, concernente i "Parametri di congruità economica dei	
servizi svolti presso il MiBACT, nei confronti di Ales S.p.A.";	
CONSIDERATO che l'utilizzo di Ales in luogo dell'affidamento a	
privati contraenti a mezzo di procedure di gara, già verificato	
nell'ambito del settore in questione, consente al Vittoriano e Palazzo	
Veneziaun'economia di spesa e implementa l'efficacia generale e il	
buon andamento dell'azione amministrativa;	
VISTA la determina a contrarre della Direttrice del Vittoriano e	
Palazzo Venezia, n. 66 del 23 dicembre 2021;	
VISTA la nota prot. n. 759 del 23 dicembre 2021 con cui la Direttrice	
del Vittoriano e Palazzo Venezia ha ritenuto di accettare l'offerta	
perfezionata dalla Ales di cui sopra recante il prot. n. 8620 dell'8	

novembre 2021;	
TENUTO CONTO che l'affidamento di cui al presente contratto grava	
sul Cap. 1.1.3.2.11.1 – Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	
del bilancio di previsione 2021 del Vittoriano e Palazzo Venezia;	
VISTA la nota recante il prot. 24413 del 29 dicembre 2021 della	
Direzione Generale Bilancio contenente il nulla osta del "Comitato per	
il controllo analogo sulla Ales S.p.A." alla stipula del contratto in	
argomento;	
ATTESO che, per tutte le ragioni anzi espresse si ritiene di dover	
procedere alla sottoscrizione del presente contratto;	
tutto ciò visto, premesso, rilevato e considerato, tra le Partisi	
conviene quanto segue:	
Articolo 1. Premesse.	
Le premesse e i documenti richiamati in tutto il presente contratto ne	
costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non	
materialmente allegati.	
Articolo 2. Oggetto del contratto.	
2.1. L'Istituto affida ad Ales, che accetta, lo svolgimento delle attività di	
cui aldocumento tecnico-descrittivi denominato "Disciplinare Tecnico" -	
"Allegato A".	
 2.2.In particolare, l'Istituto affida ad Ales, che accetta, l'erogazione di	
"Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di un progetto per	
il miglioramento della fruizione nelle biblioteche per il Vittoriano e	
Palazzo Venezia - Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte".	

2.3. Ales sarà, comunque, tenuta, nell'ambito delle attività descritte nel	
richiamato documento tecnico-descrittivo ad eseguire le variazioni nelle	
prestazioni richieste dall'Istituto alle medesime condizioni stabilite nel	
presente contratto, senza alcun compenso o indennità aggiuntiva,	
purché le stesse non comportino un aumento delle prestazioni in misura	
superiore ad un quinto dell'importo del corrispettivo del contratto	
indicato nell'art. 8 che segue.	
2.4. Le prestazioni dovute da Ales dovranno essere eseguite con gli	
strumenti e secondo le modalità già indicati nell'offerta tecnica	
presentata e menzionata nel punto delle premesse, nonché rispettando	
le modalità indicate nel richiamato allegatodenominato "Disciplinare	
Tecnico" - "Allegato A".	
2.5. Ales, nello svolgimento del servizio ad essa affidato dovrà	
coordinarsi con le strutture dell'Istituto competenti, sotto le cui direttive	
dovranno essere rese le prestazioni convenute.	
Articolo 3. Modalità di svolgimento delle prestazioni.	
3.1. Le attività relative ai servizi previsti dovranno essere svolte come	
descritto rispettivamente ai paragrafi 5-9del Disciplinare Tecnico	
denominato"Allegato A".	
3.2. In ragione del ruolo di società in house del Ministero della	
Cultura, Ales prende atto ed accetta che l'Istituto si riservi la facoltà, in	
qualsiasi momento, di rimodulare le modalità di svolgimento delle	
prestazioni di cui all'articolo 2 al fine di ottimizzare, con la fattiva	
partecipazione della stessa Società, le risorse disponibili	

coerentemente con gli obiettivi prefissati.	
Articolo 4. Durata. Esclusione del tacito rinnovo.	
4.1 Le attività indicate nell'art. 2avranno durata dal 17 marzo 2022 al	
31 dicembre 2022.	
4.2 L'Istituto si riserva la facoltà, in presenza della necessaria	
dotazione finanziaria, di rinnovare il contratto.	
4.3 Il contratto non potrà essere in ogni caso rinnovato tacitamente.	
Articolo 5. Responsabilità verso i Terzi.	
5.1 L'Istituto non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi	
per impegni assunti verso questi ultimi da Ales in relazione allo	
svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.	
5.2 Ales si obbliga, in via incondizionata e irrevocabile, a sollevare e	
tenere indenne l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere	
derivante dallo svolgimento da parte di terzi delle attività oggetto del	
presente contratto.	
Articolo 6. Obblighi e adempimenti.	
6.1 Ales si obbliga a svolgere le attività e ad eseguire i servizi oggetto	
del presente contratto, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e	
buon andamento e secondo le indicazioni che le saranno fornite di	
volta in volta dall'Istituto.	
6.2 Ales si obbliga a fornire tutti i dati, tutte le informazioni e tutti i	
documenti che l'Istituto riterrà di acquisire, conformemente a quanto	
previsto dall'articolo 3 dello Statuto.	
6.3 Ales si obbliga, altresì, a trasmettere all'Istituto un elenco	

nominativo del Personale preposto allo svolgimento dei servizi	
oggetto del presente contratto da aggiornare ogni qualvolta si	
verifichino sostituzioni durature e/o permanenti del personale addetto;	
6.4 Ales si obbliga ad assicurare: a) la qualità delle prestazioni fornite;	
b) lo specifico "know-how" acquisito nel settore dei beni culturali; c)	
un'adeguata formazione del Personale impiegato nello svolgimento	
delle attività oggetto del presente contratto.	
6.5 Ales si obbliga ad erogare i servizi e a svolgere le attività nel	
rispetto dei principi di uguaglianza e di imparzialità verso gli utenti, di	
continuità e di regolarità nell'esecuzione dei servizi.	
6.6 Ales si obbliga, altresì, a rispettare tutte le indicazioni relative	
all'esecuzione del contratto che dovessero essere impartite	
dall'Istituto, nonché a dare immediata comunicazione all'Istituto	
medesimo di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del	
contratto stesso.	
6.7 Ales si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti di tutto il	
personale assunto in virtù del presente contratto condizioni	
economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai Contratti	
Collettivi di lavoro della categoria, nonché ad osservare e a far	
osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno	
 intervenire nel corso dell'appalto in materia di assicurazioni sociali e	
 previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria del	
Personale.	
6.8 Rimarranno in ogni caso a carico della Ales i seguenti oneri ed	

obblighi relativi:	
- alla fornitura di idonea documentazione, se necessario anche	
fotografica, che riassuma le varie fasi di lavoro svolte;	
- alla cura della corretta esecuzione dei servizi e di ogni altra attività	
connessa alle prestazioni dell'appalto, con pronto adeguamento ad ogni	
disposizione impartita dall'Istituto;	
- alla responsabilità diretta dell'operato di tutti i dipendenti o	
collaboratori nei confronti sia dell'Istituto, sia dei terzi;	
- all'osservanza e all'obbligo di far osservare tutte le disposizioni vigenti	
e quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto in materia di	
assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione	
obbligatoria del personale;	
- alla cura della preparazione del personale mediante corsi periodici di	
formazione per la conduzione e la gestione del servizio, con particolare	
attenzione alla sicurezza;	
- al costante aggiornamento dei propri operatori sulle normative in	
vigore relativamente alle prestazioni e all'esecuzione di opere oggetto	
del presente contratto e alla trasmissione della relativa documentazione	
all'Istituto;	
- alla dotazione in favore dei propri dipendenti o collaboratori dei	
dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente in	
relazione all'attività svolta;	
- all'esecuzione del servizio nel rispetto del presente contratto	
concordando preventivamente eventuali modifiche all'ordine degli	

interventi direttamente con l'Istituto o con i suoi Uffici competenti per	
ciascuna area;	
6.9 La Ales dovrà, infine, eseguire le prestazioni contrattualmente	
dovute nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative	
e delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di:	
- gestione dei servizi affidati;	
- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;	
- assunzioni obbligatorie e patti sindacali.	
Articolo 7. Comunicazioni dell'Istituto.	
7.1 Qualsiasi richiesta di modifica degli orari, delle modalità o del tipo	
dei servizi oggetto del presente contratto, sarà comunicata dal	
responsabile del contratto dell'Istituto al responsabile del contratto di	
Ales. Tale comunicazione sarà inviata dall'Istituto ad Ales con almeno	
3 (tre) giorni di anticipo e a tale comunicazione Ales dovrà dare	
tempestivo riscontro.	
7.2 L'Istituto si impegna a fornire la propria assistenza e	
collaborazione al Personale di Ales nell'espletamento dei servizi	
affidati e a mettere a disposizione di Ales e del Personale di	
quest'ultima locali idonei e tutte le informazioni necessarie al fine di	
prevenire i rischi presenti sui luoghi di lavoro e gli eventuali rischi di	
interferenze in base a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile	
2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto	
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei	
luoghi di lavoro" e successive modificazioni.	

Articolo 8. Corrispettivo.	
8.1 Il corrispettivo complessivo spettante ad Ales per l'esecuzione dei	
servizi è pattuitoin Euro 333.631,07 (trecentotrentatremilaseicento-	
trentuno/07)oltre IVA di legge, con riferimento ad un totale di n. 9	
unità di personale per l'intero periodo contrattuale.	
8.2 Ales dichiara di accettare l'importo complessivo sopraindicato,	
avendo completa e approfondita conoscenza delle quantità, delle	
modalità e del tipo di lavoro da svolgere e, conseguentemente,	
dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico	
che dovesse derivare da una sua eventuale errata valutazione di tutti i	
fattori e gli elementi necessari per dare esecuzione esatta e puntuale	
a tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto.	
8.3Le attività contrattuali risultano nel piano delle azioni di cui ai	
documento tecnico-descrittivo denominato Disciplinare Tecnico -	
"Allegato A", e verranno svolte da Ales con l'impiego delle unità di	
personale cosìcome indicate nell'offerta recante il prot. 8620 dell'8	
novembre 2021, il cui dettaglio dei costi analitici (riportati nelle relative	
tabelle) consentirà un esatto storno dei corrispettivi, per le attività	
eventualmente non erogate.	
8.4 Oneri per la sicurezza.	
L'Istituto ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da	
interferenza per le sedi di direttacompetenza e l'eventuale Documento	
Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza preliminari per ogni	
restantesede recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard	

che potrebbero potenzialmente derivaredall'esecuzione del contratto.	
Il soggetto presso la cui sede si svolgerà il servizio si impegna a far	
pervenire adALES l'integrazione al Documento con i relativi rischi da	
interferenza specifici prima dell'esecuzione del contratto.	
L'Istituto dichiara che in fase preliminare d'appalto gli oneri della	
sicurezza sono da intendersi pari ad Euro zero.	
La redazione dei DUVRI esecutivi rientra tra i servizi previsti, per	
ciascun Istituto, nell'ambito della Convenzione Consip S.p.A. per la	
prestazione del "Servizio di Gestione integrata della salute e	
sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, a qualsiasi titolo,	
alle Amministrazioni Pubbliche", per il relativo lotto di competenza.	
Articolo 9. Modalità di pagamento e fatturazione.	
9.1Nei limiti dell'importo indicato nel precedente art. 8, alla condizione	
9.1Nei limiti dell'importo indicato nel precedente art. 8, alla condizione che vengano accreditateall'Istituto le necessarie risorse finanziarie, il	
·	
che vengano accreditateall'Istituto le necessarie risorse finanziarie, il	
che vengano accreditateall'Istituto le necessarie risorse finanziarie, il pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente entro trenta	
che vengano accreditateall'Istituto le necessarie risorse finanziarie, il pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente entro trenta giornidalla data di presentazione da parte di Ales all'Istituto delle	
che vengano accreditateall'Istituto le necessarie risorse finanziarie, il pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente entro trenta giornidalla data di presentazione da parte di Ales all'Istituto delle relative fatture, le quali dovranno essere inviate da Ales all'Istituto	
che vengano accreditateall'Istituto le necessarie risorse finanziarie, il pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente entro trenta giornidalla data di presentazione da parte di Ales all'Istituto delle relative fatture, le quali dovranno essere inviate da Ales all'Istituto dopo che Ales abbia acquisito da parte dello stesso il documento	
che vengano accreditateall'Istituto le necessarie risorse finanziarie, il pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente entro trenta giornidalla data di presentazione da parte di Ales all'Istituto delle relative fatture, le quali dovranno essere inviate da Ales all'Istituto dopo che Ales abbia acquisito da parte dello stesso il documento attestante l'esecuzione del servizio, come previsto al paragrafo 8 del	
che vengano accreditateall'Istituto le necessarie risorse finanziarie, il pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente entro trenta giornidalla data di presentazione da parte di Ales all'Istituto delle relative fatture, le quali dovranno essere inviate da Ales all'Istituto dopo che Ales abbia acquisito da parte dello stesso il documento attestante l'esecuzione del servizio, come previsto al paragrafo 8 del Disciplinare Tecnico "Disciplinare Tecnico" – "Allegato A".	
che vengano accreditateall'Istituto le necessarie risorse finanziarie, il pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente entro trenta giornidalla data di presentazione da parte di Ales all'Istituto delle relative fatture, le quali dovranno essere inviate da Ales all'Istituto dopo che Ales abbia acquisito da parte dello stesso il documento attestante l'esecuzione del servizio, come previsto al paragrafo 8 del Disciplinare Tecnico "Disciplinare Tecnico" – "Allegato A". 9.2 La fatturazione del servizio sarà effettuata dalla Ales in forma	
che vengano accreditateall'Istituto le necessarie risorse finanziarie, il pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente entro trenta giornidalla data di presentazione da parte di Ales all'Istituto delle relative fatture, le quali dovranno essere inviate da Ales all'Istituto dopo che Ales abbia acquisito da parte dello stesso il documento attestante l'esecuzione del servizio, come previsto al paragrafo 8 del Disciplinare Tecnico "Disciplinare Tecnico" – "Allegato A". 9.2 La fatturazione del servizio sarà effettuata dalla Ales in forma elettronica specificando il codice univoco SY6NCD, con l'avvertenza	

Articolo 10. Interruzione o sospensione dei servizi.	
10.1 Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora	
l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza	
maggiore.	
10.2 Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una	
Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la	
stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra,	
indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.	
10.3 La Parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza	
maggiore, ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla	
durata dell'evento impeditivo.	
Articolo 11. Penali.	
Articolo 11. Penali. 11.1 Qualora l'Istituto accertasse l'inidoneità di una qualunque attività	
11.1 Qualora l'Istituto accertasse l'inidoneità di una qualunque attività	
11.1 Qualora l'Istituto accertasse l'inidoneità di una qualunque attività svolta da Ales a seguito di contraddittorio con la stessa Società,	
11.1 Qualora l'Istituto accertasse l'inidoneità di una qualunque attività svolta da Ales a seguito di contraddittorio con la stessa Società, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi derivanti dal	
11.1 Qualora l'Istituto accertasse l'inidoneità di una qualunque attività svolta da Ales a seguito di contraddittorio con la stessa Società, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi derivanti dal presente contratto potrà richiedere ad Ales di porre rimedio a tali	
11.1 Qualora l'Istituto accertasse l'inidoneità di una qualunque attività svolta da Ales a seguito di contraddittorio con la stessa Società, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi derivanti dal presente contratto potrà richiedere ad Ales di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli un termine perentorio non inferiore a 15	
11.1 Qualora l'Istituto accertasse l'inidoneità di una qualunque attività svolta da Ales a seguito di contraddittorio con la stessa Società, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi derivanti dal presente contratto potrà richiedere ad Ales di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni.	
 11.1 Qualora l'Istituto accertasse l'inidoneità di una qualunque attività svolta da Ales a seguito di contraddittorio con la stessa Società, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi derivanti dal presente contratto potrà richiedere ad Ales di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni. 11.2 Qualora Ales non provvedesse entro il suddetto termine stabilito 	
 11.1 Qualora l'Istituto accertasse l'inidoneità di una qualunque attività svolta da Ales a seguito di contraddittorio con la stessa Società, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi derivanti dal presente contratto potrà richiedere ad Ales di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni. 11.2 Qualora Ales non provvedesse entro il suddetto termine stabilito ad eliminare le inadempienze rilevate sarà facoltà dell'Istituto 	
11.1 Qualora l'Istituto accertasse l'inidoneità di una qualunque attività svolta da Ales a seguito di contraddittorio con la stessa Società, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi derivanti dal presente contratto potrà richiedere ad Ales di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni. 11.2 Qualora Ales non provvedesse entro il suddetto termine stabilito ad eliminare le inadempienze rilevate sarà facoltà dell'Istituto applicare le penali, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille	
11.1 Qualora l'Istituto accertasse l'inidoneità di una qualunque attività svolta da Ales a seguito di contraddittorio con la stessa Società, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi derivanti dal presente contratto potrà richiedere ad Ales di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni. 11.2 Qualora Ales non provvedesse entro il suddetto termine stabilito ad eliminare le inadempienze rilevate sarà facoltà dell'Istituto applicare le penali, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque	

all'eventuale ritardo.	
11.3 L'applicazione delle penali, fatto salvo il diritto di ottenere il	
maggior danno subìto, non pregiudicherà in alcun modo il diritto	
dell'Istituto di pretendere l'esatto adempimento delle prestazioni	
contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, né quello di far	
svolgere da terzi a spese di Ales i servizi non puntualmente e/o non	
esattamente eseguiti.	
Articolo 12. Assicurazione.	
12.1 Ales sarà responsabile degli eventuali danni causati a persone o	
cose, sia dai propri dipendenti e collaboratori sia da attrezzature e	
materiali impiegati, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni	
convenute e delle attività connesse, sollevando l'Istituto da ogni	
responsabilità al riguardo.	
12.2 Ales si obbliga a prestare adeguata copertura assicurativa per la	
copertura del rischio della responsabilità civile per un massimale non	
inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).	
Articolo 13. Riservatezza e proprietà dei documenti.	
13.1 Tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e dati	
tecnici dei quali Ales verrà a conoscenza nello svolgimento del	
contratto ad essa affidato, dovranno essere considerati riservati e	
coperti da segreto.	
13.2 Ales sarà obbligata, pertanto, verso l'Istituto ad adottare tutte le	
cautele necessarie per mantenere il riserbo ed il segreto su quanto	
appreso, rimanendo responsabile per eventuali divulgazioni indebite	

avvenute ad opera dei propri dipendenti o collaboratori in genere.	
13.3 L'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione potranno	
essere rimossi soltanto previa autorizzazione scritta dell'Istituto.	
Articolo 14. Verifiche, controlli e monitoraggio.	
14.1 L'Istituto, per verificare la regolarità e la qualità dei servizi,	
effettuerà controlli e accertamenti anche durante le ore di lavoro,	
avvalendosi indifferentemente di proprio personale e procedendo, con	
le modalità che riterrà più idonee, all'ispezione dei locali e delle aree	
nelle quali si deve svolgere il servizio, in qualsiasi momento e senza	
preavviso e avendo il diritto di ricevere sollecitamente da Ales tutte le	
informazioni e la documentazione che riterrà necessarie.	
14.2 Il controllo non solleverà comunque Ales dalla piena ed esclusiva	
responsabilità per la perfetta e puntuale esecuzione delle attività	
oggetto del contratto.	
Articolo 15. Risoluzione del contratto.	
Clausola risolutiva espressa.	
15.1 L'Istituto avrà il diritto di far dichiarare la risoluzione del contratto	
stesso, qualora Ales si rendesse colpevole di gravi violazioni di legge	
o di negligenza grave quale, a titolo indicativo, ripetuti e rilevanti ritardi	
nell'esecuzione del contratto. In tali ipotesi, qualora Ales non avesse	
ottemperato alla diffida a adempiere, che dovrà esserle notificata	
dall'Istituto con un preavviso di non meno di quindici giorni, il contratto	
sarà risoluto di diritto con le conseguenze previste dalla Legge.	
15.2 Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate,	

l'Istituto comunicherà formalmente all'Impresa la volontà di valersi	
della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c	
È fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni in favore	
dell'Istituto.	
15.3 Il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva	
dell'esito positivo dell'approvazione e degli altri controlli previsti dalle	
norme di contabilità, derivandone per l'effetto, in caso di esito negativo	
dei suddetti controlli, l'inefficacia del contratto medesimo.	
15.4 Resta fermo che in caso di mancato avveramento della condizione	
sospensiva di cui al precedente art. 15.3, Ales S.p.A. avrà diritto al	
rimborso di tutte le spese sostenute per le prestazioni espletate a	
seguito della richiesta di anticipazione dei servizi da parte dell'Istituto.	
Articolo 16. Recesso.	
Articolo 16. Recesso.	
16.1 L'Istituto avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in	
16.1 L'Istituto avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in	
16.1 L'Istituto avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento con un preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni,	
16.1 L'Istituto avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento con un preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, dovendo in tal caso riconoscere alla Ales soltanto il corrispettivo	
16.1 L'Istituto avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento con un preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, dovendo in tal caso riconoscere alla Ales soltanto il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese fino al momento in cui Il recesso dovrà	
16.1 L'Istituto avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento con un preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, dovendo in tal caso riconoscere alla Ales soltanto il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese fino al momento in cui Il recesso dovrà avere efficacia, rimanendo escluso qualsiasi obbligo di indennizzo o di	
16.1 L'Istituto avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento con un preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, dovendo in tal caso riconoscere alla Ales soltanto il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese fino al momento in cui Il recesso dovrà avere efficacia, rimanendo escluso qualsiasi obbligo di indennizzo o di risarcimento da parte dell'Istituto.	
16.1 L'Istituto avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento con un preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, dovendo in tal caso riconoscere alla Ales soltanto il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese fino al momento in cui Il recesso dovrà avere efficacia, rimanendo escluso qualsiasi obbligo di indennizzo o di risarcimento da parte dell'Istituto. 16.2 L'eventuale dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata a	
16.1 L'Istituto avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento con un preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, dovendo in tal caso riconoscere alla Ales soltanto il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese fino al momento in cui Il recesso dovrà avere efficacia, rimanendo escluso qualsiasi obbligo di indennizzo o di risarcimento da parte dell'Istituto. 16.2 L'eventuale dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata a Ales mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento	
16.1 L'Istituto avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento con un preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, dovendo in tal caso riconoscere alla Ales soltanto il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese fino al momento in cui Il recesso dovrà avere efficacia, rimanendo escluso qualsiasi obbligo di indennizzo o di risarcimento da parte dell'Istituto. 16.2 L'eventuale dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata a Ales mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata presso il suo domicilio eletto indicato nell'art. 22 che segue	

17.1 Ales effettuerà, direttamente o con l'ausilio di soggetti terzi che	
partecipano alla sua attività produttiva e nel pieno rispetto dei principi	
di pertinenza, liceità e correttezza di cui all'art. 11 del D.Lgs.	
196/2003 ("Codice Privacy"), tutte le operazioni di trattamento dei dati	
personali necessarie per compiere l'attività contrattualmente dovuta in	
conformità ai principi sanciti dal nuovo regolamento generale sulla	
protezione dei dati (UE) n. 2016/679 (General Data Protection	
Regulation).	
17.2 Ales osserverà gli obblighi previsti dalle clausole contrattuali	
predisponendo, dandone tempestiva informazione all'Istituto ogni	
misura di sicurezza fisica, logica e organizzativa necessaria a	
garantire il rispetto dell'integrità ed esattezza dei dati personali trattati,	
nonché la liceità del trattamento, in conformità al D.Lgs. 196/2003. In	
particolare, Ales adotterà ogni misura organizzativa tale da evitare	
rischi di:	
- distruzione, perdita o alterazione dei dati;	
- accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati;	
- uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta;	
- uso non consentito dei dati utilizzati.	
17.3 Ales utilizzerà i dati personali nella misura strettamente	
necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione del contratto, e	
avvertirà l'Istituto, di qualsiasi evento che, a seguito dell'esecuzione	
della prestazione richiesta, possa aver importato l'alterazione dei dati.	
17.4 Ales non procederà alla comunicazione dei dati personali a terzi	

non coinvolti direttamente nelle attività oggetto del contratto, se non	
previa autorizzazione dell'Istituto e nel rispetto delle prescrizioni di	
legge, previa garanzia che i dati trasmessi giungano al destinatario	
esatti e siano da questi utilizzati per fini leciti. In ogni caso, Ales	
notificherà immediatamente all'Istituto qualsiasi utilizzo o divulgazione	
non autorizzati di informazioni personali, di cui sia venuta a	
conoscenza.	
17.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che le informazioni	
raccolte presso l'interessato, per la finalità di eseguire il presente	
contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e	
concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe	
l'impossibilità di eseguire il presente contratto. Le informazioni non	
saranno diffuse, né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo	
esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge, nonché per	
finalità fiscali e contabili. Ognuna delle Parti informa l'altra che potrà	
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.Lgs. 196/2003 tra cui quelli di	
cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente	
presso le sedi indicate nel presente contratto.	
Articolo 18. Referenti del contratto.	
I rapporti tra l'Istituto e Ales saranno tenuti, per ciò che attiene	
all'esecuzione del presente contratto, tra la Direttrice del Vittoriano e	
Palazzo Venezia, dott.ssa Edith Gabrielli, e il Presidente e	
Amministratore Delegato della Ales S.p.A., dott. Mario De Simoni.	
Articolo 19. Forma delle modificazioni contrattuali.	

Il presente contratto non potrà essere validamente ed efficacemente	
modificato, né integrato se non mediante atto scritto firmato da	
entrambe le Parti.	
Articolo 20. Foro competente.	
Qualsiasi controversia insorgesse tra le Parti in merito al presente	
contratto, qualora non fosse possibile risolverla attraverso un pacifico	
componimento, sarà decisa con competenza esclusiva dell'Autorità	
Giudiziaria del Foro di Roma.	
Articolo 21. Modalità di stipula e spese.	
Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione di firme digitali	
qualificate e, in caso di firma disgiunta, si intende perfezionato nel	
luogo, nel giorno e nell'ora in cui è stata apposta la firma del secondo	
contraente. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto,	
comprese quelle di bollo e relative alle copie necessarie, saranno a	
carico di Ales.	
Articolo 22. Elezione di domicilio.	
Ales elegge domicilio presso la propria sede in Roma, Via Nazionale	
n. 243 ed in difetto, nel domicilio suppletivo eletto presso il Comune di	
Roma, anche per gli effetti dell'art. 141 c.p.c	

Il presente contratto avrà validità a seguito della registrazione presso i	
competenti organi.	

Il Ministero della Cultura- Vittoriano e Palazzo Venezia	

Dott.ssa Edith Gabrielli	(firmato digitalmente)	
Ales S.p.A.	(are argumente)	
Dott. Mario De Simoni	(firmato digitalmente)	